

NORMATIVA

**TES
IND**

CORONAVIRUS

22 ottobre 2020

Pubblicate alcune Ordinanze regionali che introducono limitazioni agli spostamenti

In breve

Sono state pubblicate le Ordinanze d'Intesa rispettivamente tra il Ministro della Salute e il Presidente di Regione Lombardia e tra il Ministro della Salute e il Presidente di Regione Lazio, che introducono limitazioni agli spostamenti nelle Regioni in orario notturno, fatti salvi quelli motivati da comprovate esigenze.

È stata pubblicata un'Ordinanza della Regione Campania che introduce il divieto di spostamento dalla Provincia di residenza o domicilio, fatte salve comprovate esigenze. L'Ordinanza istituisce una zona rossa nel Comune di Arzano (NA).

TES/IND 288/20

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Ordinanze di Regione Lombardia

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il Ministro della Salute e il Presidente di Regione Lombardia hanno firmato un'Ordinanza d'Intesa (in allegato) che istituisce specifiche **limitazioni agli spostamenti in orario notturno**.

In particolare, tra le 23:00 e le 5:00 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d'urgenza o per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Si segnala inoltre che, ad integrazione della citata Ordinanza, Regione Lombardia ha pubblicato un'ulteriore Ordinanza (in allegato) che, tra le varie misure, introduce limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana.

Per quanto riguarda le Attività produttive industriali, restano valide le disposizioni relative all'obbligo di misurazione della temperatura in ingresso, così come disciplinato dalle precedenti Ordinanze (vedere Circolare TES/ASI 252/20).

Ordinanza d'Intesa Ministro della Salute/Presidente della Regione Lazio

Analogamente a quanto previsto in Lombardia, il Ministro della Salute e il Presidente della Regione Lazio hanno firmato un'Ordinanza d'Intesa (in allegato) che istituisce, all'interno della

Regione, specifiche **limitazioni agli spostamenti in orario notturno**.

In particolare, tra le 24:00 e le 5:00 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d'urgenza o per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Ordinanza della Regione Campania

L'Ordinanza (in allegato) stabilisce che, al fine del contenimento del rischio di contagio correlati alla mobilità sul territorio, è fatto **divieto ai cittadini campani di spostarsi dalla Provincia di residenza o domicilio**, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, per comprovati motivi di natura familiare, per motivi di salute, per motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali o per motivi di urgente necessità.

È in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.

L'Ordinanza inoltre definisce **zona rossa il Comune di Arzano (NA)**, introducendo le seguenti misure:

- divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;
- divieto di accesso nel territorio comunale;
- sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- sospensione delle attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per i soli i servizi alla persona ed attività connesse all'approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dal DPCM 10 aprile 2020 (vedere Circolare TES/IND 135/20).

Le uniche attività lavorative per cui è consentito il transito in ingresso ed uscita dal territorio del Comune sono quelle di cui all'ultimo punto dell'elenco sopra riportato.

Autodichiarazione

Per giustificare gli spostamenti in Lombardia e in Lazio (in orario notturno) e in Campania (al di fuori della propria Provincia o per entrare/uscire dal Comune di Arzano), è necessario esibire, in caso di controlli, un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Il Ministero dell'Interno ha reso disponibile online il modello di autodichiarazione (in allegato) conforme a questi requisiti.

L'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Prossime Ordinanze

Alla data di pubblicazione di questa Circolare, altre Regioni hanno preannunciato la prossima pubblicazione di simili provvedimenti, pertanto si invitano le imprese associate a monitorare i siti istituzionali delle Regioni di competenza per le informazioni più aggiornate.

Entrata in vigore e validità

Le disposizioni dell'Ordinanza d'Intesa tra il Ministro della Salute e il Presidente di Regione Lombardia si applicano **dal 22 ottobre 2020** e sono efficaci fino all'adozione di un prossimo DPCM o comunque **fino al 13 novembre 2020**.

Le disposizioni dell'Ordinanza d'Intesa tra il Ministro della Salute e il Presidente della Regione Lazio si applicano **dal 24 ottobre 2020** e sono efficaci fino all'adozione di un prossimo DPCM o comunque **fino al 22 novembre 2020**.

Le disposizioni dell'Ordinanza della Regione Campania relative alle limitazioni degli spostamenti dalla provincia di domicilio o residenza si applicano **dal 23 ottobre 2020**, mentre l'istituzione della

zona rossa nel Comune di Arzano (NA) è **già efficace** e sarà mantenuta almeno **fino al 30 ottobre 2020**.

Allegati

	Ordinanza Ministro Salute - Regione Lombardia
	Regione Lombardia - Ordinanza n 623
	Ordinanza Ministro Salute - Regione Lazio
	Regione Campania - Ordinanza n 82
	Autodichiarazione

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1961

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>

20A05609

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 ottobre 2020.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI INTESA CON

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;



Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Rilevato che, in base al *report* di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (ISS) del 16 ottobre 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;

Considerato che:

- in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall'inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di *testing*, con valori RT per ricovero ospedaliero calcolato dall'ISS per la settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1.68 e che per la settimana 12-18 ottobre 2020 si stima un dato in aumento;

- il dato di casi medi giornaliero è stato di 708 per la settimana 5-11 ottobre 2020 (266 la settimana precedente) ed è di 1964 per il periodo 12-18 ottobre;

- il numero complessivo degli attualmente positivi è 26634, di cui 1136 in regime di ricovero non in terapia intensiva (l'8 ottobre 2020 erano 361) e 113 in terapia intensiva (l'8 ottobre scorso, 41);

- per il periodo 12-18 ottobre 2020 l'incidenza media giornaliera a livello regionale è di 16,4 casi ogni 100.000 abitanti per la Regione Lombardia;

Considerato che la «Commissione indicatori Covid-19 RL», costituita con D.G.R. 3243/2020 per la valutazione degli indicatori individuati nel decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 con il mandato conseguente di segnalare l'eventuale profilarsi di situazioni di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino la necessità di interventi limitativi, anche a valenza locale, ha evidenziato che al 31 ottobre – secondo la curva degli ultimi giorni – è plausibile che ci siano mediamente 594 (*range* da 434 a 815) ricoverati in terapia intensiva e fino a 4000 ricoveri non in terapia intensiva;

Considerato pertanto che il *trend* dei contagi fa ritenere necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo alla fascia oraria notturna che può determinare nei contesti sociali un allentamento sull'osservanza del rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del distanziamento interpersonale;

Ritenuto necessario adottare il presente provvedimento che, comportando misure limitative delle libertà personali di circolazione, rendono opportuna la condivisione dell'autorità sanitaria nazionale e dell'autorità sanitaria regionale nonché il concorso attivo degli organi statali preposti al controllo sull'osservanza delle misure stesse;

Sentiti in data 19 ottobre 2020 i sindaci dei comuni capoluogo della Città metropolitana e delle province che si sono espressi favorevolmente in ordine all'adozione di una misura nei termini indicati nel presente provvedimento;

D'intesa con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il sindaco di Como Mario Landriscina, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il sindaco di Lodi Sara Casanova, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il sindaco di Mantova Mattia Pallazzi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sindaco di Monza Dario Allevi, il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra e il Presidente di UPL Vittorio Poma;

Vista la nota del 20 ottobre 2020 con la quale il Presidente della Regione Lombardia, in ragione della peculiare situazione epidemiologica esistente sul territorio e di quanto evidenziato nel predetto incontro del 19 ottobre 2020, rappresenta la necessità di adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

*Limitazioni agli spostamenti
in orario notturno*


1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.



2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.

3. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale *internet* della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID-19.

Roma, 21 ottobre 2020

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Presidente
della Regione Lombardia
FONTANA

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutivo ed esecutiva, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

20A05821

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 settembre 2020.

Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto, in particolare, il Titolo VI del sopra citato decreto legislativo, riguardante la struttura e il funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore;

Richiamato l'art. 53, comma 1, del sopra citato decreto legislativo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti le procedure per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, in modo tale da assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi ivi contenuti e, infine, le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro stesso e il registro delle imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», ed in particolare gli articoli 33, 34 e 35;

Acquisito, in data 16 luglio 2020, il parere del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 10 settembre 2020, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Decreta:

TITOLO I
DEFINIZIONI, CAMPO DI APPLICAZIONE
E GENERALITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità


1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, disciplina:

a) le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo, nonché i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale;

b) le modalità di deposito degli atti di cui all'art. 48 del citato decreto legislativo;

c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico;

d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro imprese e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.





Regione Lombardia

ORDINANZA N. 623

Del 21/10/2020

Identificativo Atto n. 4600

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare il comma 14 dell'art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" ed il comma 16 dello stesso art. 1 che stabilisce che "in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";



Regione Lombardia

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell'INAIL, che valorizza le linee guida



Regione Lombardia

anche regionali in quanto conformi all'art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTA l'Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020 e n. 620 del 16 ottobre 2020;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (ISS) del 16 ottobre 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;

CONSIDERATO che:

- in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall'inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing, con valori RT per ricovero ospedaliero calcolato dall'ISS per la settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1.68 e che per la settimana 12- 18 ottobre 2020 si stima un dato in aumento;
- il dato di nuovi casi medio giornaliero è stato di 708 per la settimana 5-11 ottobre 2020 (266 la settimana precedente) ed è di 1.964 per il periodo 12-18 ottobre 2020; il giorno 19 ottobre i nuovi casi sono stati 1.687, il 20 ottobre 2.023, il 21 ottobre 4.126;
- il numero complessivo degli attualmente positivi è 29.890, di cui 1.521 in regime di ricovero non in terapia intensiva (l'8 ottobre 2020 erano 361) e 134 in terapia intensiva (l'8 ottobre scorso, 41);
- per il periodo 12-18 ottobre 2020 l'incidenza media giornaliera a livello regionale è di 16,4 casi ogni 100.000 abitanti per la Regione Lombardia;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che la “Commissione indicatori Covid-19 RL”, costituita con D.G.R. 3243/2020 per la valutazione degli indicatori individuati nel decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 con il mandato conseguente di segnalare l'eventuale profilarsi di situazioni di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino la necessità di interventi limitativi, anche a valenza locale, ha evidenziato che al 31 ottobre – secondo la curva degli ultimi giorni - è plausibile che ci siano mediamente 594 (range da 434 a 815) ricoverati in terapia intensiva e fino a 4000 ricoveri non in terapia intensiva;

CONSIDERATO pertanto che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo alla fascia oraria notturna che può determinare nei contesti sociali un allentamento sull'osservanza del rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del distanziamento interpersonale;

RITENUTO di assumere ulteriori iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 in relazione alle situazioni che configurano rischi di assembramento legate allo svolgimento di attività economiche;

RITENUTO altresì opportuno assumere iniziative finalizzate a ridurre il carico dell'utenza del trasporto pubblico locale per limitare i rischi di congestionamento dei mezzi pubblici e delle aree di transito e di attesa, con particolare riguardo alla mobilità degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle istituzioni formative secondarie di secondo grado;

RITENUTO di apportare alcune precisazioni in ordine allo svolgimento degli sport di contatto dilettantistici;

RITENUTO altresì di eliminare i meri refusi presenti nell'ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 in relazione, in particolare, a sale giochi, sale bingo e sale scommesse e altre attività simili per le quali si riconferma l'opportunità di mantenere le misure restrittive già adottate anche a seguito del DPCM del 18 ottobre 2020;

D'INTESA con il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il Sindaco di Como Mario Landriscina, il Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il Sindaco di Lodi Sara Casanova, il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Sindaco di Monza Dario Allevi, il Sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, il Sindaco di Varese Davide Galimberti, il Sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra e il Presidente di Unione Provincie Lombarde Vittorio Poma.



Regione Lombardia

ORDINA

Art. 1 (Misure correlate all'adozione dell'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020)

1. I gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020.

Art. 2 (Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana)

1. Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l'igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.

Art. 3 (Misure per prevenire l'affollamento all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio)

1. È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
2. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell'accesso all'esercizio.

Art. 4 (Divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre)

1. E' vietato lo svolgimento delle c.d. fiere di comunità e delle sagre di cui, rispettivamente, alle lettere f) e g), comma 2 dell'art. 16 della l.r. 6/2010 svolte su area pubblica, restando pertanto escluse da tale divieto tutte le



Regione Lombardia

manifestazioni fieristiche di cui all'art. 121 della medesima l.r. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Art. 5 (Modifiche dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020)

All'art. 1 dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il paragrafo 1.1 è sostituito dal seguente:

1.1 (Misure anti-assembramento)

1. Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
2. Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati.
3. I divieti di cui ai precedenti punti non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.
4. E' vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico.
5. E' sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.



Regione Lombardia

b) il paragrafo 1.3 è sostituito dal seguente:

1.3 (Sport di contatto dilettantistici)

1. Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.
2. Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

c) il paragrafo 1.9 è sostituito dal seguente:

1.9 (Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche)

1. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l'intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza.

In tali casi, si raccomanda ai dirigenti degli istituti scolastici di organizzare e differenziare gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.

Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.

d) al fine di assicurare il pieno allineamento formale alla disposizione previsto dal paragrafo 1.2 dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020, dall'elenco puntato di cui al paragrafo 1.4 sono eliminate le parole "Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse"; dalle Linee guida in allegato 1 alla stessa OPGR n. 620 del 16 ottobre



Regione Lombardia

2020 è altresì eliminata la scheda relativa a Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse con conseguente eliminazione dal punto elenco presente a pag. 2; inoltre, per la stessa motivazione, nella scheda Ristorazione presente nelle predette Linee guida, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, come già previsto dall' art. 1 paragrafo 1.6 dell'OPGR 620 del 16 ottobre 2020.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 (ad eccezione della misura prevista dall'art. 5 lettera c), avente decorrenza 26 ottobre 2020 e dall'art. 5 lettera d) di mero allineamento formale rispetto a disposizioni dell'OPGR n. 620 del 16 ottobre 2020 e, come tali, efficaci fin dalla decorrenza originaria) e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle Ordinanze n. 619 del 15 ottobre 2020 e n. 620 del 16 ottobre 2020 e dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.
3. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.
4. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA



Ministero della Salute



REGIONE
LAZIO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

d'intesa con

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020 che ha disposto ulteriori misure in relazione all’andamento epidemiologico su scala internazionale;

VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);

CONSIDERATO che.

- a seguito del regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un costante aumento del numero di contagiati, registrato anche in correlazione all’aumento dell’attività di testing;

- come evidenziato nel documento del Ministero della Salute citato, sono necessarie sia misure non farmacologiche volte a rallentare la trasmissione del virus SARS-CoV-2, che misure di *preparedness* e, quindi, di potenziamento del contenimento già attuato e, in attesa dell’immunità, misure volte alla strutturazione di un sistema di convivenza e adattamento del Servizio Sanitario alla gestione delle patologie in modo combinato con il virus, per pazienti positivi, spesso asintomatici o paucisintomatici;

- in proposito, le Azioni di Fase VI, elaborate dalla Direzione Salute della Regione Lazio, richiedono un ulteriore potenziamento in termini di offerta ospedaliera e di presa in carico e gestione territoriale dell’attività assistenziale, con incremento della dotazione posti letto COVID dedicati e con la predisposizione di percorsi separati, rafforzando le funzioni di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 837904 del 30 settembre 2020 inoltrata a tutte le associazioni di categoria e agli enti del SSR l’amministrazione ha richiesto l’eventuale manifestazione di disponibilità all’allestimento di posti letto per acuti ordinari, di terapia intensiva, semintensiva, e di posti UDI oltre che di assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale in regime residenziale;

- con proprie note le strutture Ospedale Israelitico, Villa Tiberia, Villa Serena, San Feliciano, Policlinico Di Liegro, Ospedale Vannini, Campus Bio Medico, INI Città Bianca, Villa delle Querce, Casa di Cura Guarnieri, IDI, Nuova Itor, Regina Apostolorum, Policlinico Casilino, Villa S. Pietro Fatebenefratelli, Policlinico Gemelli hanno manifestato l'interesse alla destinazione delle stesse a Covid Center (totale o parziale) dedicate all'assistenza di pazienti affetti da virus SARS-CoV-2;

in data 20 ottobre 2020 le Aziende e gli Enti del SSR pubblici hanno rappresentato le azioni di sistema che stanno approntando per far fronte all'intervento di rafforzamento e di gestione combinata di assistenza verso pazienti positivi;

RITENUTO opportuno, pertanto, allo scopo di potenziare l'offerta sanitaria e contrastare e contenere il diffondersi del virus, provvedere nei seguenti termini:

- incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all'ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, secondo la configurazione riportata nella tabella allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1),
- dare mandato alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, di provvedere alla definizione dei trasferimenti di attività tra nodi della rete, necessari all'attuazione del suo potenziamento come sopra ordinato, e conseguentemente al riassetto complessivo dell'attività assistenziale derivante dalle riconversioni di presidi, con correlata riallocazione, anche parziale, dei livelli di finanziamento assegnati;
- dare mandato alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, di disporre l'eventuale e necessario adattamento dell'assetto complessivo dell'offerta assistenziale in linea con l'evoluzione dell'emergenza COVID-19;
- limitare gli spostamenti durante la fascia oraria 24:00-5:00 del giorno successivo a comporvate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- potenziare la didattica a distanza sia presso le scuole secondarie che presso le università;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus

emana la seguente ordinanza:

Art. 1

(Potenziamento della rete COVID)

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si ritiene necessario incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all'ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, secondo la configurazione riportata nella tabella allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1),

2. Alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, è demandato il compito di provvedere alla definizione dei trasferimenti di attività tra nodi della rete, necessari all'attuazione del suo potenziamento come sopra ordinato, e conseguentemente al riassetto complessivo dell'attività assistenziale derivante dalle riconversioni di presidi, con correlata riallocazione, anche parziale, dei livelli di finanziamento assegnati;

3. La Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, disporrà l'eventuale e necessario adattamento dell'assetto complessivo dell'offerta assistenziale in linea con l'evoluzione dell'emergenza COVID-19.

Art. 2

(Limitazione agli spostamenti in orario notturno)

1. Sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull'interessato tenuto ad attestarli con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (ALLEGATO 2).

Art. 3

(Potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università)

1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al cinquanta per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno;
2. Le Università incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al settantacinque per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l'utilizzo di strumentazioni (quali, ad esempio, le attività nei laboratori scientifici, le attività formative da esercitare necessariamente presso servizi clinici secondo piani definiti dalle strutture presso le quali vengono svolti, le attività di tirocinio dei corsi di laurea di area sanitaria non procrastinabili).

Art.4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione.
2. Le disposizioni dell'articolo 2 della presente ordinanza producono effetto dalle ore 24:00 del 23 ottobre 2020 per il periodo di trenta giorni.
3. Le disposizioni dell'articolo 3 della presente ordinanza producono effetto a decorrere dal 26 ottobre 2020 per il periodo di trenta giorni.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro della salute
Roberto Speranza

Il Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti

ALLEGATO 1

RETE OSPEDALIERA COVID-19 REGIONE LAZIO

Struttura	ASL	PL ordinari 21.10	PL ordinari a regime	PL Terapia Intensiva e Semintensiva 21.10	PL Terapia Intensiva e Semintensiva a regime	PL totali a regime
Fondazione Gemelli-Columbus	ROMA 1	130	144	79	99	243
Policlinico Umberto I	ROMA 1	124	210	38	64	274
Celio	ROMA 1	100	100	17	50	150
San Filippo Neri	ROMA 1	20	95		25	120
Santo Spirito	ROMA 1		16			16
San Giovanni Addolorata	ROMA 1	16	16			16
Sant'Andrea	ROMA 1	18	28	8	10	38
Bambin Gesù	ROMA 1	30	30	3	3	33
Villa Tiberia	ROMA 1	35	35	12	46	81
San Feliciano	ROMA 1	20	89			89
IDI	ROMA 1	18	50		4	54
Villa San Pietro FBF	ROMA 1		20			20
Sant'Eugenio	ROMA 2		12			12
Pertini	ROMA 2		12			12
Policlinico Tor Vergata	ROMA 2	60	88	9	29	117
Campus	ROMA 2	24	24			24
Nuova Itor	ROMA 2		40			40
Varenni	ROMA 2		132	8	14	146
Casilino	ROMA 2	10	10			10
Clinica Guarnieri	ROMA 2		30		5	35
INMI Spallanzani	ROMA 3	225	234	42	44	278
Grassi	ROMA 3		20		4	24
San Camillo Forlanini	ROMA 3		70		8	78
ICC	ROMA 3	62	62	48	58	120
Israelitico	ROMA 3	34	70		4	74
Di Liegro	ROMA 3		20			20
San Paolo	ROMA 4		16			16
Palestrina	ROMA 5		40		3	43
Tivoli	ROMA 5	22	33			33
Colleferro	ROMA 5	4	4			4
Albano	ROMA 6		71		9	80
Nuovo Ospedale del Castelli	ROMA 6	30	30	4	4	34
Villa delle Querce	ROMA 6		36			36
Regina Apostolorum	ROMA 6	20	20			20
Belcolle	VITERBO	46	83	9	19	102
De Lella	RIETI	18	25	8	8	33
Spaziani	FROSINONE	67	86	10	10	96
Villa Serena	FROSINONE		38			38
INI Città Bianca	FROSINONE		136			136
Santa Maria Goretti	LATINA	58	106	6	12	118
TOTALE		1191	2381	301	532	2913
		Ordinari aggiuntivi		PL Terapia Intensiva e Semintensiva aggiuntivi		Totale PL aggiuntivi
		1190		231		1421

ALLEGATO 2

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 e 76 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il _____. _____. _____
a _____ (_____), residente in _____ (_____)
via _____ e domiciliato/a in _____ (_____)
via _____, identificato/a a mezzo _____
n. _____, rilasciato da _____
in data _____. _____. _____, utenza telefonica _____,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- **di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena anche in conseguenza dell'accertamento della positività al COVID-19 ovvero ad altra misura sanitaria di contenimento del contagio (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);**
- **di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;**
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
 - - **comprovate esigenze lavorative**
 - - **motivi di salute**
 - - **altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio; (specificare il motivo che determina lo spostamento):**

_____ ;
➤ **che lo spostamento è iniziato da (indicare l'indirizzo da cui è iniziato)**

_____ ;
con destinazione (indicare l'indirizzo di destinazione)

_____ ;
➤ **in merito allo spostamento, dichiara inoltre che :**

Data, ora e luogo del controllo _____

Firma del/la dichiarante

L'Operatore di Polizia



Il Presidente

ORDINANZA n. 82 del 20 ottobre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul territorio regionale- . Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA).**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 “ *1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus*”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l'art.1 a mente del quale “ *(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” e l'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ *1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle**



Il Presidente

attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

VISTO l'art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita' produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;



Il Presidente

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i *Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020*, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che *“Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”*;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che *“1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;

b) al comma 2, dopo la lettera hh) e' aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».

2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a



Il Presidente

quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;*

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;

VISTO, in particolare, l'art.1, comma 1, lett.d) del menzionato DPCM 18 ottobre 2020, che, a modifica dell'art.1, comma 6 del DPCM 13 ottobre 2020, con decorrenza dal 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020, dispone, tra l'altro, che “*(omissis)...6) la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021(cd. “Piano scuola”), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed Enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da Covid-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui*



Il Presidente

all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati”;

VISTE le Ordinanze regionali n.79 del 15 ottobre 2020 e n.80 del 16 ottobre 2020, con le quali sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, di cui al DPCM 18 ottobre 2020 e in senso più restrittivo rispetto a quanto previsto dallo stesso DPCM;

CONSIDERATO

che, ai sensi di quanto previsto dagli artt.1, comma 16 e 3 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le misure adottate con le Ordinanze regionali hanno efficacia *nelle more* dell'adozione dei provvedimenti statali previsti dalla medesima norma, e pertanto, alla luce della sopravvenienza del DPCM 18 ottobre 2020, si rende necessario valutare la necessità della conferma delle misure, di cui all'Ordinanza n.79 e all'Ordinanza n.80 sopra indicate, recentemente adottate in considerazione del contesto epidemiologico rilevato sul territorio regionale;

RILEVATO

- che, nell'ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica della regione, è stato rilevato, nella giornata odierna, un numero di nuovi contagi pari a 1.316, ulteriormente in aumento, in termini percentuali riferiti ai tamponi effettuati, rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti;

- che l'Unità di crisi regionale con nota di data odierna, sulla base dell'istruttoria di competenza relativa alla disamina e valutazione, in continuità con le istruttorie già svolte sul tema in data 15 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020, dei dati concernenti i contagi accertati ad oggi con riferimento al modo scolastico e ai relativi casi di “contatto stretto”, anche in relazione alla odierna situazione



Il Presidente

concernente la disponibilità di PL e dell'attività di cura e assistenza richiesta dalle fattispecie delle patologie connesse al COVID-19 ad oggi rilevate nelle strutture sanitarie della Campania, ha espresso avviso secondo cui:

“1. Debbono rimanere ferme le disposizioni delle precedenti ordinanze sulla scuola, con due nuove decisioni:

- avvio immediato di progetti finalizzati alla didattica in presenza per i bambini autistici e/o con disabilità;

- orientamento alla riapertura delle attività in presenza delle scuole elementari da lunedì 26 ottobre, subordinata a un'ulteriore verifica che sarà svolta nei prossimi giorni sull'andamento dei contagi registrato nel personale scolastico e negli alunni.

2. Per quanto riguarda le altre decisioni relative alla prevenzione e al contrasto dell'epidemia, si suggerisce di richiedere al Ministro della Salute di condividere e disporre la sospensione di ogni attività dalle 23 alle 5 del mattino e degli spostamenti dalle 24, a partire dal prossimo fine settimana sull'intero territorio regionale.

3. Per i dati epidemiologici relativi al Comune di Arzano, come rappresentato dall'ASL Napoli 2 Nord anche con nota del 20-10-2020 in allegato, dalla quale si evince un incremento percentuale dal 29-9-2020 al 20-10-2020 pari al 209,4% di nuovi casi positivi Sars- Cov-2, si suggerisce l'adozione di misure restrittive con l'istituzione della zona rossa nello stesso Comune di Arzano.

4. Per contrastare assembramenti e ridurre comunque la mobilità, si suggerisce di prevedere la limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati - previa autocertificazione - da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali o comprovata necessità.”

RILEVATO altresì che con nota del 16 ottobre 2020, la commissione prefettizia del Comune di Arzano ha rappresentato che *“Nei giorni scorsi in seguito a mirate segnalazioni del Direttore generale dell'Asl Napoli 2 nord, rispettivamente in data 8 e 14 ottobre u.s. nonché ad un incontro con lo stesso Direttore generale tenutosi il 14 ottobre presso la sede della stessa Asl, questa Commissione Straordinaria veniva sollecitata ad adottare ogni possibile iniziativa per contenere e contrastare il diffondersi del contagio da covid -19, particolarmente critico nella città di Arzano per la percentuale di positivi registrati da detta Azienda sanitaria come la più alta di tutto il territorio di competenza della stessa.*

Alla luce di quanto sopra, questa Commissione Straordinaria ha inizialmente provveduto ad emettere le ordinanze nn. 33, 34 e 35 per disporre la chiusura della villa comunale, dei circoli ricreativi e di un Istituto scolastico che presentava particolari criticità da contagio Covid nonchè la regolamentazione dell'accesso alla Casa comunale.

Da ultimo con ordinanza commissariale n. 36 del 14 ottobre u.s. si è disposta la sospensione delle attività didattiche, la chiusura delle attività commerciali, ad eccezione di quelle di prima necessità, la chiusura del cimitero consortile, la sospensione di ogni manifestazione ed evento pubblico, la sospensione del mercato settimanale ed il divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di contenere l'allarmante ascesa dei contagi.

A seguito di tale provvedimento gli operatori commerciali hanno dato luogo a manifestazioni di proteste ed assembramenti, ancora in corso, in punti nevralgici per il traffico cittadino ed extraurbano.

E' di queste ore la comunicazione da parte di alcuni industriali della zona ASI di questo Comune, di assembramenti e proteste anche presso quelle industrie al fine di ottenerne la solidarietà, dagli stessi industriali negata.

Tale situazione, come ben può comprendersi, ha amplificato il rischio di ulteriori contagi, in un territorio già duramente colpito, oltre a creare gravi problemi di sicurezza e di ordine pubblico.



Il Presidente

Premesso quanto sopra, torna utile rappresentare che le peculiarità morfologiche del territorio di questa Città, punto nodale e nevralgico per la viabilità di buona parte della Città Metropolitana, per il collegamento autostradale alle maggiori arterie nonché per l'interconnessione con i comuni limitrofi collegati senza soluzione di continuità, richiedono la necessità di assumere misure più drastiche per evitare spostamenti " da e per Arzano"; provvedimenti, questi ultimi, che vengono necessariamente rimessi alle valutazioni della S.V. e della competente Asl alla quale la presente è altresì diretta”;

-come risulta da relazione dell'Asl Napoli 2 Nord, di data odierna, “Ad integrazione delle precedenti comunicazioni intercorse, l'attività di monitoraggio settimanale valutata per il Comune di Arzano relativo al numero di nuovi casi SARSCoV-2, all'incremento percentuale degli stessi e al tasso per 100.000 abitanti, evidenzia quanto segue:

- Dalla settimana dal 29/09/2020 al 06/10/2020 Incremento di 57 Nuovi casi SARS-CoV-2 positivi, corrispondenti ad un incremento del 53,8% di nuovi casi ed un tasso di 168,6 x 100.000 abitanti;

- Dalla settimana dal 06/10/2020 al 13/10/2020 Incremento di 88 Nuovi casi SARS-CoV-2 positivi, corrispondenti ad un incremento del 54% di nuovi casi ed un tasso di 260,3 x 100.000 abitanti;

- Dalla settimana dal 13/10/2020 al 20/10/2020 Incremento di 77 Nuovi casi SARS-CoV-2 positivi, corrispondenti ad un incremento del 30,7 % ed un tasso di 227,8 x 100.000 abitanti; L'incremento percentuale dal 29/09/2020 al 20/10/2020 è stato del 209,4% di nuovi casi positivi SARS-CoV-2.

Pertanto il considerevole incremento dei casi positivi, in continuo aumento, richiede da parte degli organi competenti l'adozione di ogni eventuale ed ulteriore misura restrittiva (diminuzione della mobilità, distanziamento sociale ...) ritenuta utile e necessaria a prevenire il diffondersi del contagio, al fine di incidere sulla diminuzione del trend.”;

VISTO

- il Report definitivo di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 22/Report completo. (dati relativi alla settimana 5-11 ottobre 2020 aggiornati al 13 ottobre 2020) inviato dalla Cabina di Regia Nazionale (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020), nel quale lo scenario individuato per la Campania è il numero 2 con un rischio complessivo che da moderato passa ad ALTO e nel quale si rileva “una brusca accelerazione nella evoluzione dell'epidemia ormai entrata in una fase acuta con aumento progressivo nel numero di casi, evidenze di criticità nei servizi territoriali ed aumenti nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rischiano, in alcune Regioni/PA, di raggiungere i valori critici nel prossimo mese.” e si auspica una rapida analisi del rischio sub-regionale e “il tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione nelle aree maggiormente affette sulla base delle linee di indirizzo fornite nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732”;

RAVVISATO

che, per quanto sopra esposto e all'esito dell'istruttoria svolta dall'Unità di Crisi, nonché alla luce delle previsioni relative al numero dei nuovi contagi rilevati e previsti sul territorio, quale preannunciato anche dalla cabina di regia nazionale presso il Ministero della Salute – che attesta la previsione di uno scenario di ulteriore peggioramento- emerge la necessità di provvedere nel senso proposto dall'Unità di crisi;



Il Presidente

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

previa comunicazione preventiva al Ministro dell'Istruzione,

ORDINA

1. Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell'Istituto scolastico.
2. E' dato mandato all'Unità di crisi regionale del costante monitoraggio e valutazione della situazione dei contagi sviluppatasi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi connessi a "contatti stretti", al fine dell'eventuale riapertura della attività in presenza della scuola primaria a decorrere dal 26 ottobre 2020.



Il Presidente

3. Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli spostamenti connessi ad esigenze- la cui ricorrenza andrà autocertificata sotto personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000- relative a:
- motivi di salute;
 - comprovati motivi di lavoro;
 - comprovati motivi di natura familiare;
 - motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali;
 - altri motivi di urgente necessità .
- E' in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.

4. Con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Arzano (NA) sono disposte le seguenti misure:

- a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;
- b) divieto di accesso nel territorio comunale;
- c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- d) sospensione delle attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all'approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dal DPCM 10 aprile 2020.

4.1. E' fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale di Arzano (NA) da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 4., e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l'uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.

4.2. Nel territorio comunale di Arzano (NA) è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente. La ASL competente, d'intesa – ove necessario- con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno assicurano la sollecita effettuazione di screening, dando comunicazione dei relativi esiti all'Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.

5. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono



Il Presidente

punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.

7. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
8. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. e alle Camere di Commercio della regione Campania, all'ANCI Campania e al Comune di Arzano ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il ____ . ____ . ____
a _____ (____), residente in _____
(____), via _____ e domiciliato/a in _____
(____), via _____, identificato/a a mezzo _____
nr. _____, rilasciato da _____
in data ____ . ____ . ____ , utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art. 495 c.p.**)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;**
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
 - **comprovate esigenze lavorative;**
 - **motivi di salute;**
 - **altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;**
(specificare il motivo che determina lo spostamento):

_____ ;
➤ **che lo spostamento è iniziato da** *(indicare l'indirizzo da cui è iniziato)*
_____ ;

➤ **con destinazione** *(indicare l'indirizzo di destinazione)*
_____ ;

➤ **in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:**
_____ .

Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia